



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2021

IL SINDACO

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;

Visto che il Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato in G.U. in data 12/02/2021 il comunicato con il quale si stabilisce che "gli importi di assegni familiari e maternità erogati dai Comuni rimangono invariati per il 2021" ovvero "Restano fermi per l'anno 2021 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al Comunicato pubblicato in G.U. n. 40 del 18/02/2020 dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia";

RENDE NOTO CHE

- la domanda di concessione dell'**assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli** minori, deve essere presentata, per l'anno 2021, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2022;
- sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici e, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di **€ 145,14 mensili**, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;
- il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all'anno 2021, è pari a **euro 8.788,99**;

PER INFORMAZIONI è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali – Area Minori e Famiglie – aperto al pubblico nei seguenti giorni:

martedì dalle ore 9,00 alle 12,00

giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Dalla residenza comunale

Il Sindaco
Carmine Pagano